

**PONTIFICIO ISTITUTO DI MUSICA SACRA**

**STATUTO**

**CITTÀ DEL VATICANO**

**APRILE 2023**

## Proemio Storico

1. Il Pontificio Istituto di Musica Sacra (di seguito = PIMS) è stato fondato da San Pio X nel 1910 con la denominazione di «Scuola Superiore di Musica Sacra». Essa fu inaugurata il 3 gennaio 1911 e confermata con il breve «Expleverunt» (4 novembre 1911). Il 10 luglio del 1914, con un rescritto della Segreteria di Stato, la Scuola fu dichiarata Pontificia e le fu concessa la facoltà di conferire i gradi accademici.
2. Benedetto XV assegnò come residenza della Scuola il palazzo di Sant'Apollinare, trasferendo la sede da via del Mascherone (16 ottobre 1914).
3. Pio XI, con il *motu proprio* «Ad musicae sacrae restitutionem» (22 novembre 1922), ne diede gli Statuti, confermando l'immediata dipendenza dalla Sede Apostolica. Con la costituzione apostolica «Deus scientiarum Dominus» (12 giugno 1931), la Scuola – denominata Pontificio Istituto di Musica Sacra — è stata inclusa tra le università e facoltà pontificie
4. Pio XII raccomandò vivamente la frequenza dei corsi attraverso una lettera della Segreteria di Stato all'episcopato di tutto il mondo (22 novembre 1953) e nell'enciclica «Musicae sacrae disciplina» (25 dicembre 1955).
5. Nella istruzione sulla «Musica Sacra e la Sacra liturgia» (3 settembre 1958), la Sacra Congregazione dei Riti ha ribadito la priorità dell'Istituto romano rispetto alle istituzioni similari.
6. Giovanni XXIII, in occasione del cinquantesimo anno di fondazione, con la lettera apostolica *Iucunda laudatio*, ne esaltava l'operato e istituiva una sezione di musica per le missioni (8 dicembre 1961).
7. Giovanni Paolo II nel 1983 assegnò all'Istituto l'intero complesso dell'abbazia di San Girolamo in Urbe, ove, dall'anno accademico 1984-1985, si svolge l'attività didattica e liturgica. Il 19 gennaio 2001, nel novantesimo anniversario di fondazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra e a conclusione delle celebrazioni in memoria di Mons. Higinio Anglès, Preside dell'Istituto dal 1947 al 1969, il corpo docente e il personale dell'Istituto furono ricevuti in udienza particolare da Giovanni Paolo II. Nel discorso pronunciato in tale occasione, il Santo Padre tracciò autorevolmente le vie maestre della musica sacra, testimoniando la Sua alta considerazione e il Suo apprezzamento nei confronti dell'attività didattica, artistica e liturgica dell'Istituto. Il «chirografo sulla Musica Sacra», commemorativo del centenario del *motu proprio* «Inter sollicitudines» di San Pio X, emanato da Papa Giovanni Paolo II in data 22 novembre 2003, è stato un ulteriore segno di predilezione verso l'Istituto. Oltre a ricordare la fondazione e le benemeritenze di «questa istituzione accademica ormai quasi centenaria, che

ha reso e rende un qualificato servizio alla Chiesa», il Sommo Pontefice lo ha indicato come ente collaboratore della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel «compito di regolamentare e promuovere la Sacra liturgia», segnatamente nel «settore della Musica Sacra Liturgica».

8. In occasione della celebrazione del centenario di fondazione dell'Istituto (13 maggio 2011), Papa Benedetto XVI ha ribadito i compiti dell'Istituto a servizio alla Chiesa universale, assicurando verso di esso il proprio sostegno e una costante sollecitudine.

9. Nel discorso ai partecipanti al Convegno internazionale sulla musica sacra (4 marzo 2017), Papa Francesco ha evidenziato, riguardo la musica, «una duplice missione che la Chiesa è chiamata a perseguire. Si tratta, per un verso, di salvaguardare e valorizzare il ricco e multiforme patrimonio ereditato dal passato, utilizzandolo con equilibrio nel presente ed evitando il rischio di una visione nostalgica o “archeologica”. D'altra parte, è necessario fare in modo che la musica sacra e il canto liturgico siano pienamente “inculturati” nei linguaggi artistici e musicali dell'attualità; sappiano, cioè, incarnare e tradurre la Parola di Dio in canti, suoni, armonie che facciano vibrare il cuore dei nostri contemporanei, creando anche un opportuno clima emotivo, che disponga alla fede e susciti l'accoglienza e la piena partecipazione al mistero che si celebra».

10. Nel 2018 l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA), risponde alle istanze del Preside del PIMS finalizzate al restauro e alla riqualificazione degli ambienti monastici dell'Abbazia di San Girolamo in Urbe, con un duplice intervento: a) elaborando mediante i propri uffici tecnici i progetti riguardanti tutti gli aspetti funzionali e di rispetto delle normative vigenti per la sicurezza e prevenzione; b) finanziando con fondi propri gli imponenti lavori. Da questo intervento delle Autorità della Santa Sede il PIMS riceve una sede rinnovata nella quale funzionano le strutture per la didattica e quelle per l'accoglienza di Docenti e Studenti: la Residenza Universitaria Musicale, per una integrale attività formativa liturgico-musicale.

### **Sigle e abbreviazioni**

VG            Costituzione apostolica *Veritatis gaudium*.

VGNA        Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium*.

## Titolo I

### La natura e le finalità dell'Istituto

#### Art. 1. – *Natura dell'Istituto*

§1. Il Pontificio Istituto di Musica Sacra (PIMS) è una Istituzione Ecclesiastica di Studi Superiori che, eretta canonicamente dalla Sede Apostolica *ad instar Facultatis*, è annoverata tra le Facoltà *sui iuris*; usufruisce del diritto di conferire i gradi accademici per autorità della Santa Sede (cf. VG 2, §1-2; 70).

§2. La sede legale del PIMS è in Piazza S. Agostino 20/A; dove è ubicata anche la Sala accademica – Auditorium; la sede didattica è in via di Torre Rossa 21 e occupa, assieme con l'annessa Residenza universitaria musicale, l'intero complesso dell'ex Abbazia di S. Girolamo in Urbe.

§3. In quanto istituito dall'autorità della Santa Sede, il PIMS gode di propria personalità giuridica pubblica (Cfr. VG 62, §3) ed è retto dal Codice di Diritto Canonico, dalla Costituzione VG e dalle annesse *Norme applicative*, dal Regolamento Generale della Curia Romana, dai presenti *Statuti* approvati dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dal proprio *Regolamento*.

#### Art. 2. – *Finalità dell'Istituto*

In conformità con la sua natura e ispirazione originaria, le finalità del PIMS sono:

§1. l'insegnamento delle discipline attinenti alla musica per la liturgia nelle diverse espressioni storico-culturali;

§2. la ricerca, lo studio e la diffusione del patrimonio storico della musica sacra nonché la promozione, la pubblicazione, l'esecuzione e la registrazione della stessa mediante la produzione musicale, musicologica, editoriale;

§3. il servizio alle Chiese locali per la formazione degli esecutori, dei compositori, degli studiosi e degli insegnanti nell'ambito della musica sacra;

§4. la specializzazione nelle discipline musicali attraverso specifici percorsi di studi superiori.

## Titolo II

### La comunità accademica ed il suo governo

#### Art. 3

§1. La comunità accademica è costituita da quanti, a diverso titolo, contribuiscono e partecipano alla vita del PIMS: autorità accademiche, docenti, studenti, ufficiali e personale ausiliario. Tutti e ciascuno, secondo la propria condizione e funzione, sono corresponsabili del conseguimento delle finalità e del progresso dell'Istituto in cui operano in conformità con gli *Statuti* e il *Regolamento*.

§2. Le autorità accademiche sono di ordine personale e collegiale (cfr. VG15).

- a) Sono personali: il Gran Cancelliere, il Vice Gran Cancelliere, il Preside e il Vicepreside.
- b) Sono collegiali: il Consiglio Accademico, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 4 – *Il Gran Cancelliere e il Vice Gran Cancelliere*

§1. Il Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione è il Gran Cancelliere del PIMS.

§2. I compiti del Gran Cancelliere sono quelli indicati in VG 12 e 13 e in VGNA 9. In particolare, il Gran Cancelliere:

- a) rappresenta la Santa Sede presso il PIMS e viceversa;
- b) promuove l'impegno scientifico e l'identità ecclesiastica dell'Istituto e procura che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e che siano fedelmente osservati gli *Statuti* e le norme dettate dalla Santa Sede;
- c) favorisce la collaborazione tra tutti i membri della comunità accademica;
- d) decide per quanto concerne le questioni economiche e disciplinari di maggiore importanza;
- e) nomina il Preside e ne riceve la professione di fede;
- f) presiede il Consiglio Accademico riunito in sessione straordinaria per la designazione dei candidati all'ufficio di Preside, a norma dell'art. 8,2 dei presenti *Statuti*;
- h) conferisce o revoca la *missio canonica* ai docenti di discipline attinenti alla fede e alla morale (VG 27,1);

i) dopo la pubblicazione del *nihil obstat* dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, nomina i Docenti stabili dell'Istituto e gli Officiali (VG 27,2), e conferisce i dottorati *honoris causa* (cf. VGNA 9,6);

j) priva, rimuove o sospende i docenti dall'insegnamento secondo l'art. 19 dei presenti *Statuti* (cfr. VG 30, b);

k) firma i diplomi che attestano il conseguimento dei gradi accademici.

§3 Il Segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione è il Vice Gran Cancelliere.

§4. Spetta al Vice Gran Cancelliere:

a) fare le veci del Gran Cancelliere;

b) eseguire fedelmente quanto gli viene demandato dal Gran Cancelliere.

### **Art. 5 – Il Preside**

§1. All'ufficio di Preside viene eletta una personalità con alte competenze specifiche nell'ambito delle discipline musicali, con particolare riguardo alla musica sacra, che garantisca l'esercizio del governo dell'istituzione accademica e l'efficienza delle sue strutture di funzionamento.

§2. È nominato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione sulla base di una terna di candidati designata dal Consiglio Accademico, che, per tale circostanza, viene presieduto dal Gran Cancelliere o da un suo delegato.

§3. Dura in carica cinque anni e può ricevere un secondo mandato, consecutivamente, una sola volta.

§4. Il Preside svolge:

a) con nomina da parte dello Stato della Città del Vaticano, l'ufficio di *Praepositus* della Sala Accademica, ubicata in Piazza S. Agostino 20/ A.

b) la funzione di Rettore della Residenza universitaria musicale annessa all'Istituto, che è retta da un proprio *Regolamento*.

### **Art. 6 – Compiti del Preside**

§1. Al Preside spetta:

a) dirigere, coordinare e promuovere tutte le attività del PIMS, in particolare sotto l'aspetto disciplinare, didattico e dottrinale;

b) nominare il Vicepreside;

- c) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e presiederlo;
- d) convocare il Collegio dei Docenti, fissarne l'ordine del giorno e presiederlo;
- e) convocare il Consiglio Accademico, fissarne l'ordine del giorno e presiederlo;
- f) presiedere le Commissioni, di cui all'art. 10 dei presenti *Statuti*, personalmente o per mezzo di un suo delegato;
- g) indicare al Consiglio Accademico i Docenti in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- h) nominare i Docenti non stabili, invitati per corsi specifici o eventualmente in sostituzione di Docenti temporaneamente assenti, per i quali la Sede Apostolica abbia rilasciato il *nihil obstat*;
- i) assumere, le iniziative opportune e necessarie per la promozione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, pubblicitarie dell'Istituto e per la collaborazione con le istituzioni culturali e musicali sia nella società civile sia nella Chiesa;
- j) ammettere gli Studenti secondo i criteri e le norme determinati dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e ritenuti idonei dalle apposite commissioni esaminatrici;
- k) curare il regolare svolgimento della programmazione didattica e dei percorsi formativi degli Studenti.
- l) dispensare gli Studenti, che ne fanno richiesta, dal pagamento, anche solo parziale, delle tasse accademiche, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- m) nominare le commissioni d'esame e presiedere quelle delle prove finali dei tre cicli di studio;
- n) firmare i diplomi dei gradi accademici e dei titoli ed attestati rilasciati dal PIMS;
- o) informare il Gran Cancelliere sull'andamento e sulle attività dell'Istituto;
- p) rappresentare l'Istituto nelle circostanze ufficiali e presso le istituzioni pubbliche e private;
- q) provvedere all'aggiornamento annuale delle informazioni riguardanti il PIMS presso la banca dati del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- r) applicare le sanzioni previste dall'art. 19 dei presenti *Statuti*;

s) redigere il resoconto annuale, corredato dai dati statistici, riguardante le attività dell'Istituto che verrà presentato al Dicastero per la Cultura e l'Educazione;

t) pubblicare, di concerto con il Segretario, le disposizioni e le direttive riguardanti gli orari e i compiti assegnati ai dipendenti dell'Istituto (art. 28,3,i).

### **Art. 7 – Il Vicepreside**

#### §1. Il Vicepreside

a) è nominato dal Preside tra i docenti stabili;

b) ha il compito di coadiuvare il Preside e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

c) il suo incarico dura cinque anni e può essere rinnovato consecutivamente, ma decade alla nomina del nuovo Preside.

### **Art. 8 – Il Consiglio Accademico**

§1. Il Consiglio Accademico è la più alta Autorità collegiale del PIMS ed è composto da:

a) il Preside;

b) il Vicepreside;

c) i Docenti stabili;

d) un rappresentante dei Docenti aggiunti, eletto ogni anno dai Docenti aggiunti;

e) un rappresentante dei Docenti incaricati, eletto ogni anno dai Docenti incaricati;

f) due rappresentanti degli Studenti ordinari;

g) il Segretario del PIMS, con compiti di verbalizzante.

§2. È convocato in via ordinaria almeno tre volte all'anno; in via straordinaria tutte le volte che il Preside lo ritenga opportuno o su istanza di almeno un terzo dei membri; per l'elezione del Preside, è convocato e presieduto dal Gran Cancelliere o da un suo Delegato.

§3. Compiti del Consiglio Accademico sono:

a) esaminare le questioni riguardanti l'andamento e le attività didattiche del PIMS, e offrirne le soluzioni;



- b) approvare la programmazione didattica annuale, con le sue scadenze e i suoi ritmi, elaborata dal Collegio dei docenti;
- c) ratificare con voto il testo degli *Statuti* e dell'*Ordinamento degli Studi* che saranno inviati al Dicastero per la Cultura e l'Educazione per essere approvati;
- d) elaborare o modificare i Regolamenti per l'attuazione degli *Statuti*, che devono essere ratificati dal Gran Cancelliere;
- e) votare, a scrutinio segreto, sull'idoneità dei Docenti in vista della loro cooptazione ad Aggiunti e della loro promozione a Stabili, da inviare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione per la nomina;
- f) esprimere il proprio parere circa la nomina, da parte del Preside, di Docenti non stabili, Aggiunti, Incaricati o Invitati per corsi specifici o eventualmente in sostituzione di Docenti temporaneamente assenti, per i quali la Sede Apostolica abbia rilasciato il *nihil obstat*;
- g) eleggere su proposta del Preside, a scrutinio segreto, i componenti delle varie Commissioni e il Direttore della Scuola Dottorale, secondo la composizione e i compiti descritti nel *Regolamento*;
- h) approvare il testo della relazione annuale, redatta dal Preside, riguardante le attività dell'Istituto e corredata da statistiche, che verrà presentato al Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- i) esaminare, su presentazione del Preside, le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti ed eventualmente rinviare le decisioni alle competenti Autorità;
- j) proporre al Preside i candidati per il Dottorato *honoris causa*, secondo quanto previsto dall'art. 4 § 2 i;
- k) chiedere l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dall'art. 19 per i Docenti e dall'art. 26 per gli Studenti;
- l) eleggere, tra i Docenti stabili, un membro per il Consiglio di Amministrazione (cfr. *Statuti* art. 45, b).

§4. Le decisioni del Consiglio Accademico sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti, salvo diversa specifica disposizione.

§5. Il Consiglio Accademico decide le questioni ordinarie con la maggioranza dei presenti e, per quanto concerne i casi personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Circa le questioni inerenti ai docenti, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione né alla relativa votazione.

## **Art. 9 – Il Collegio dei Docenti**

§1. Il Collegio dei Docenti è composto dai Docenti stabili e non stabili del PIMS e dal Segretario con compiti di verbalizzante.

§2. È convocato e presieduto dal Preside e si raduna due volte all'anno: all'inizio e alla conclusione dell'anno accademico.

§3. Al Collegio dei Docenti spetta:

- a) elaborare la programmazione didattica annuale e la sua scansione temporale;
- b) indicare eventuali problematiche da sottoporre al C.A.;
- c) indicare con votazione a maggioranza, i componenti delle Commissioni di cui all'art. 10, a), b), c), che dovranno essere approvati dal C.A.;
- d) esprimere il proprio parere sulle eventuali modifiche e revisioni del testo degli *Statuti*.

## **Art. 10 – Le Commissioni**

§1. Nell'Istituto sono istituite le seguenti Commissioni:

- a) Commissione d'Istituto: per le questioni di ordinaria e urgente gestione delle attività istituzionali;
- b) Commissione artistico-scientifica: per le attività di produzione artistica e musicologiche correlate con la didattica;
- c) Commissione disciplinare, per gli eventuali interventi correttivi di comportamenti e situazioni provocate da soggetti componenti la Comunità Accademica.

§2. Sono composte dal Preside, dal Vicepreside e da tre Docenti dell'Istituto di cui almeno uno stabile, votati dal Collegio dei Docenti con scrutinio segreto. L'incarico a componente delle Commissioni si protrae per un anno e può essere rinnovato.

§3. Ciascuna Commissione opera in conformità alle norme fissate nel *Regolamento*.

§4. Per particolari esigenze il Consiglio Accademico può deliberare di istituire Commissioni temporanee fissandone compiti, composizione e durata.

## TITOLO III

### I Docenti

#### **Art. 11 – *Ordine dei Docenti***

§1. Nell'Istituto l'ordine dei Docenti consta di: ordinari, straordinari, aggiunti, incaricati e invitati.

§2. Si distinguono in stabili e non stabili. Docenti stabili sono: ordinari, straordinari; docenti non stabili sono: aggiunti, incaricati e invitati.

#### **Art. 12 – *I Docenti stabili (ordinari e straordinari)***

§1. Nell'Istituto deve esserci un numero di docenti, soprattutto stabili, che corrisponda all'importanza ed allo sviluppo delle singole discipline, come anche alla debita assistenza ed al profitto degli studenti (VG 22; VGNA 18,2).

§2. Nell'Istituto, in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica e didattica, il numero dei Docenti stabili non sia inferiore a 12. Il Consiglio Accademico ogni cinque anni può rivedere il numero dei Docenti stabili. Ogni aggiornamento deve essere trasmesso dal Preside al Dicastero per la Cultura e l'Educazione ed alla Segreteria per l'Economia, per i rispettivi ambiti di competenza, ai fini dell'approvazione.

§3. I Docenti stabili nell'Istituto possono essere sia chierici diocesani, sia membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, sia laici; un congruo numero deve essere scelto tra i presbiteri (VG 76,1).

§4. I Docenti stabili prestano la loro opera a tempo pieno nell'Istituto.

§5. Si considera dedicato a tempo pieno all'Istituto il Docente che:

a) si occupa della ricerca scientifica nella sua materia e attende alle mansioni di insegnamento e d'assistenza artistica e scientifica agli Studenti del PIMS, senza altri incarichi che lo limitino nell'assolvere a questi compiti;

b) impartisce l'insegnamento per almeno dodici ore settimanali di lezione e garantisce la sua presenza secondo le esigenze dell'Istituto.

§6. Per poter assolvere al loro ufficio, i Docenti stabili sono tenuti ad essere liberi da attività o uffici che non sono compatibili con l'impegno di ricerca, l'attività artistica e di insegnamento (cfr. VG 29). Non possono prestare, pertanto, la propria opera come Docenti stabili in un'altra Facoltà o Università, sia civile sia

ecclesiastica. Non è infatti consentita la contemporanea stabilità in più Facoltà (cfr. VGNA 23, 2).

*§7. I Docenti ordinari e straordinari,*

- a) sono assunti a titolo definitivo nell'Istituto con il quale stabiliscono un rapporto esclusivo;
- b) sono nominati dal Gran Cancelliere dopo aver ottenuto il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- c) si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico e possono assumere nell'Istituto peculiari responsabilità, a norma degli *Statuti*.

**Art. 13. – I Docenti non stabili (aggiunti, incaricati e invitati)**

§1. Gli Aggiunti sono i Docenti che sono ammessi all'ufficio d'insegnamento a tempo pieno con la prospettiva di poter essere promossi a straordinari, nel rispetto delle condizioni previste. L'ufficio d'insegnamento viene attribuito per ogni anno accademico. Per essi vale quanto prescritto dall'art. 12, §4-6.

§2. Il passaggio da professore aggiunto a straordinario richiede almeno un triennio continuativo di docenza.

§3. Gli Incaricati sono i Docenti ai quali:

- a) è affidato un incarico temporaneo d'insegnamento per una o più discipline previste nell'Ordinamento degli studi;
- b) l'incarico temporaneo, rinnovabile in rapporto alle esigenze dell'Istituto, non deve superare un monte orario di sei ore settimanali e viene attribuito per ogni anno accademico.

§4. Gli Invitati sono Docenti scelti dal Preside per competenza ed esperienza professionali a impartire lezioni o corsi specifici; l'invito è relativo all'anno accademico in corso.

§5. I Docenti invitati e incaricati potranno essere invitati o incaricati entro il compimento del 75° anno di età.

**Art. 14. – Docenti emeriti e assistenti**

§1. Ai Docenti stabili, alla cessazione del loro ufficio (70° anno), che si sono distinti per particolari meriti nell'attività didattica, scientifica o artistica, può essere concesso dal Gran Cancelliere, su proposta del Consiglio Accademico, il titolo di Emerito. Gli Emeriti possono essere Docenti invitati dal Preside a tenere alcune lezioni o qualche corso specifico.

§2. Al Docente ordinario, su sua richiesta, può essere assegnato dal Preside un Assistente o Cultore della materia, il cui compito precipuo è di coadiuvarlo, a titolo gratuito, nelle varie forme di assistenza agli studenti e nella ricerca.

### **Art. 15. – Cooptazione, nomina e promozione dei Docenti**

§1. I Docenti incaricati e invitati, per i quali la Sede Apostolica abbia rilasciato il *nihil obstat*, sono nominati dal Preside udito il parere del Consiglio Accademico.

§2. Gli aggiunti sono cooptati con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio Accademico su proposta del Preside e nominati dal Gran Cancelliere.

§3. I Docenti straordinari sono nominati dal Gran Cancelliere col consenso del Consiglio Accademico espresso a scrutinio segreto.

§4. I Docenti ordinari sono nominati dal Gran Cancelliere col consenso del Consiglio Accademico espresso a scrutinio segreto.

### **Art. 16. – Requisiti per la nomina dei Docenti**

§1. Tutti i Docenti, di ciascun ordine:

a) si distinguano per l'idoneità scientifico-pedagogica, per onestà di vita, per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita cristiana ed ecclesiale, per dedizione al dovere e senso di responsabilità, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento delle finalità proprie del PIMS (cfr. VG 25,1; 26,1);

b) sono tenuti a collaborare tra loro (cfr. VGNA 23,1);

c) devono possedere il relativo dottorato o titolo equipollente che, in ambito musicale, permetta la docenza presso istituzioni accademiche; oppure possiedano meriti artistici o scientifici di eccellenza inerenti alla disciplina di competenza;

d) dimostrino di possedere una comprovata capacità didattica, di collaborazione e, attraverso un'adeguata documentazione, la loro idoneità all'attività artistica e alla ricerca scientifica;

e) accettano, assumendo l'incarico, di attenersi agli *Statuti* e al *Regolamento* del PIMS;

f) necessitano, per poter insegnare nell'Istituto, del *nihil obstat* della Segreteria di Stato, previo il parere della Segreteria per l'Economia.

§2. I Docenti di discipline pertinenti la fede e la morale, dopo aver espresso la professione di fede davanti al Preside, ricevono la *missio canonica* dal Gran

Cancelliere o da un suo delegato. Essi non insegnano infatti per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri Docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato (cfr. VG 27,1).

§3. I chierici diocesani, i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, per diventare docenti nell'Istituto e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario (cfr. VGNA 25).

§4. I requisiti per essere Docente Ordinario, oltre a quanto previsto da VG 25, 1, sono:

- a) avere insegnato nell'Istituto la disciplina, al cui insegnamento è chiamato, almeno per tre anni come Docente Straordinario;
- b) avere promosso nell'ambito della materia di sua pertinenza, la produzione artistica nel PIMS e in altre istituzioni musicali e, per gli insegnamenti storico-musicali e musicologici, aver pubblicato, a partire dalla sua promozione a professore Straordinario, lavori attinenti alla disciplina di sua competenza che documentino un significativo contributo al progresso degli studi.

§5. I requisiti per essere nominato Docente Straordinario sono gli stessi richiesti per gli Ordinari. Non può essere nominato professore Straordinario colui che:

- a) non abbia esercitato, in qualità di Docente aggiunto su cattedra, l'insegnamento per almeno un triennio con esito positivo;
- b) per gli insegnamenti storico/musicali e musicologici, non abbia pubblicato, nel triennio, lavori che documentano la propria attività artistica o scientifica.

§6. Per la nomina a Docente aggiunto si richiede che il candidato:

- a) abbia conseguito il titolo adeguato ai sensi del precedente 16, 1, c;
- b) abbia dimostrato idoneità alla ricerca, documentata soprattutto da pubblicazioni scientifiche;
- c) possieda la necessaria competenza didattica e pedagogica;
- d) abbia insegnato per tre anni nell'Istituto con esito positivo.

### ***Art. 17. – Procedura di nomina e promozione dei Docenti***

§1. La promozione a Docente stabile (straordinario e ordinario) avviene secondo la procedura seguente:

- a) il candidato, trascorsi almeno tre anni dalla nomina ad aggiunto e straordinario, può presentare domanda di promozione al Preside;

b) la proposta di nomina deve ottenere, con votazione segreta, l'approvazione del Consiglio Accademico integrato con la presenza di un componente esterno, esperto e competente nella disciplina cooptato dal Preside sentito il Consiglio Accademico.

d) il Preside, in caso di accoglimento positivo, presenta la domanda di promozione al Gran Cancelliere, allegando il relativo verbale del Consiglio Accademico;

e) il Gran Cancelliere, acquisito il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, procede alla nomina.

### **Art. 18. – Doveri e diritti dei Docenti**

§1. I docenti, secondo la collocazione accademica di ciascuno, sono tenuti a svolgere la loro opera nel rispetto dei compiti e delle finalità del PIMS; non possono accettare o assumere impegni non compatibili con le esigenze dell'attività accademica nell'Istituto. Sull'incompatibilità di tali impegni si pronuncia il Consiglio Accademico.

§2. I docenti che trascurano in maniera grave i loro doveri possono essere soggetti a sanzioni stabilite dalla competente Commissione Disciplinare.

§3. Agli effetti disciplinari sono considerate mancanze gravi:

a) le manifestazioni contrarie alla fede o alla morale;

b) la grave disubbidienza nei riguardi delle autorità accademiche e l'inosservanza degli *Statuti e Regolamenti* del PIMS;

c) l'assenza ingiustificata dalle funzioni della docenza;

d) la negligenza grave nell'esercizio delle funzioni docenti o degli incarichi affidati;

e) il plagio letterario e artistico sotto ogni sua forma.

### **Art. 19. – Cessazione dall'ufficio**

§1. I docenti possono cessare dal loro servizio in ruolo per varie ragioni:

a) trascorso il tempo per il quale è stato conferito l'incarico;

b) per rinuncia volontaria accettata dalle competenti Autorità;

c) con l'accettazione di un impegno incompatibile qualora, benché invitati a lasciarlo, dopo il previo giudizio del Consiglio Accademico, non rinuncino ad esso;

d) con un atto di dimissione da parte del Gran Cancelliere per gravi ragioni, soprattutto quando non si distinguono per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere (VG 26,1). L'atto di dimissione può aversi anche a causa di comprovato plagio e di comportamenti eticamente scorretti. Resta sempre fermo per ognuno il diritto di presentare ricorso.

§ 2. La procedura dell'esonero dall'ufficio si svolge attraverso varie fasi (cfr. VGNA 24):

a) Il Preside del PIMS dovrà prima di tutto adoperarsi in maniera riservata per trovare una soluzione, instaurando un dialogo sereno con il Docente interessato;

b) qualora non si trovi alcuna soluzione, di cui al §2 a), si affidi il caso al Consiglio Accademico o alla Commissione Disciplinare;

c) se anche tale tentativo risulterà inefficace, si rimetta il caso al Gran Cancelliere, il quale, dopo consultazione di persone esperte in materia, prenderà la decisione definitiva;

d) al Docente rimane aperta la possibilità del ricorso alle competenti Autorità.

§ 3. In caso di pericolo di grave danno, il Gran Cancelliere può decretare in via cautelativa la sospensione temporanea del Docente.

## **TITOLO IV**

### **Gli Studenti**

#### **Art. 20.**

§1. Il PIMS è aperto a quanti, ecclesiastici, religiose/i e laiche/ci che, provvisti di lettere di presentazione delle rispettive Autorità ecclesiastiche e della documentazione autentica degli attestati e dei titoli di studio previsti, sono idonei ad iscriversi.

§2. Gli studenti del PIMS provengono da tutti i Paesi del mondo; costituiscono una comunità unita nella fede, segno della cattolicità della Chiesa. Essi si impegnano ad instaurare tra loro e con i docenti un rapporto di stima, rispetto e cooperazione; partecipano attivamente alla vita dell'Istituto anche attraverso gli organismi di rappresentanza.

§3. Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni ed i seminari o le esercitazioni secondo le norme degli *Statuti* e del *Regolamento* del PIMS (cfr. VG 33).



§4. Tutti gli studenti, sia singolarmente, sia associati, sia con ruolo di rappresentanza, sono tenuti a partecipare a quelle attività e manifestazioni con cui possono contribuire al conseguimento dei fini dell'Istituto (cfr. VG 34).

§5. I rifugiati, i profughi e le persone in situazione analoghe, sprovvisti della documentazione autentica degli studi precedenti, e/o dei titoli conseguiti, possono essere iscritti nelle attività accademiche con la presentazione della relativa autocertificazione e superando uno specifico esame di idoneità (cfr. VG 32, 3).

#### **Art. 21.**

Gli studenti possono essere: ordinari, straordinari, ospiti e uditori.

#### **Art. 22.**

§1. Gli studenti ordinari sono quelli che, provvisti dei titoli richiesti a norma dell'art. 32,1 della VG, intendono conseguire nell'Istituto i gradi accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall'Istituto, con il positivo superamento di tutti gli esami prescritti.

§2. Gli studenti straordinari sono quelli che non aspirando al conseguimento di gradi accademici in questo Istituto o non essendo ancora in possesso dei requisiti richiesti, desiderano accedere agli insegnamenti esistenti nell'Istituto per il conseguimento di diplomi o di semplici attestati di frequenza o per acquisire le competenze necessarie per superare gli esami di ammissione. Possono, però, diventare studenti ordinari nel caso in cui, avendo regolarizzata la loro posizione nell'ambito delle attività didattiche con il superamento dell'esame di ammissione, si pongono in condizione di conseguire, in itinere, il diritto di iscrizione.

§3. Gli studenti ospiti sono coloro che, non aspirando a conseguire alcun grado accademico o alcun titolo, desiderano frequentare alcuni corsi e sostenerne i relativi esami. Con il conseguimento della promozione in sede di esame, lo Studente tesaurizza le competenze acquisite e attestate per una eventuale spendibilità nei tempi e nelle sedi opportune.

§4. Gli studenti uditori sono quelli che, non volendo conseguire alcun grado accademico o alcun titolo, desiderano frequentare alcuni corsi ad insegnamento collettivo, senza diritto a sostenerne gli esami.

#### **Art. 23.**

§1. L'iscrizione contestuale come studente ordinario, contemporaneamente a più Facoltà o Istituti, anche civili, per conseguirvi i gradi accademici è sottoposta al

*nihil obstat* da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione al quale l'Istituto inoltrerà eventuali richieste di aspiranti Studenti ordinari.

§ 2. Il passaggio di uno studente ordinario, da un'altra università o istituzione di pari grado al PIMS, può avvenire soltanto all'inizio dell'anno accademico o del semestre e dopo accurato esame della sua situazione accademica e disciplinare valutata dal Preside, sentito eventualmente il Consiglio Accademico.

§3. Per l'iscrizione all'Istituto gli studenti devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua latina che permetta loro di accedere e comprendere le fonti e i documenti della Chiesa. Spetta all'Istituto esaminare e accertare se vi sia tale conoscenza e ovviare a eventuali lacune.

#### **Art. 24.**

§1. Gli studenti hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Istituto:

- a) con i propri rappresentanti eletti, liberamente e con voto segreto, dall'Assemblea degli Studenti;
- b) mediante proprie riunioni, petizioni scritte e motivate, nonché proposte di iniziative comunicate al Preside e, per suo tramite, al Consiglio Accademico.

§2. Gli studenti hanno inoltre il diritto di associarsi liberamente per svolgere attività connesse con la vita e le finalità proprie dell'Istituto. Tali iniziative saranno comunicate per iscritto al Preside che allo stesso modo le autorizzerà concordando con i richiedenti tempi, luoghi e modalità.

#### **Art. 25.**

Gli Studenti ordinari possono partecipare a progetti di mobilità, di insegnamento condiviso e di titolo congiunto, secondo quanto stabilito dall'Art. 45,3 del presente *Statuto*.

#### **Art. 26. – Norme disciplinari**

§1. Nei casi di grave trasgressione della disciplina accademica, o di grave scandalo morale o di plagio letterario, lo studente potrà essere sospeso dalla frequenza dei corsi (da 1 a 30 giorni) o dagli esami (da un appello a due sessioni) o, nei casi giudicati gravi dalla Commissione disciplinare, allontanato dall'Istituto (cfr. VG 34);

§2. Prima che si applichi qualsiasi sanzione, lo studente ha il diritto di essere ascoltato e di difendersi, per i casi meno gravi, dinanzi al Preside e, per i casi gravi, dinanzi al Consiglio Accademico.

## TITOLO V

### Gli Officiali e il personale ausiliario

#### **Art. 27. – *Gli Officiali***

§1. Gli Officiali dell'Istituto sono: il Segretario, l'Economo e il Bibliotecario. Sono nominati dal Gran Cancelliere su proposta del Preside secondo le modalità concordate con le indicazioni della Segreteria per l'Economia della Santa Sede e della CI VA e comunicate al Consiglio Accademico che esprimerà con voto segreto una terna da sottoporre al Gran Cancelliere.

§2. Sono, inoltre Officiali: l'Assistente di Segreteria e l'Assistente di Biblioteca. Sono nominati dal Gran Cancelliere su proposta del Preside secondo le modalità concordate con la SPE e la CIVA.

#### **Art. 28. – *Segreteria e Archivio corrente***

§1. Il Segretario è responsabile delle attività della segreteria del PIMS. La *Segreteria* del PIMS è l'ufficio che gestisce tutte le procedure che garantiscono il corretto andamento e le legittime procedure delle attività didattiche. Alla Segreteria sono annessi: a) *l'Archivio corrente* che conserva tutta la documentazione attestante le attività didattiche riguardanti Docenti e Studenti fino a cinquanta anni precedenti l'anno accademico in corso, b) L'Archivio storico del PIMS che è costituito da tutta la documentazione precedente i cinquanta anni. Per l'Archivio storico e la sua consultazione responsabile delle autorizzazioni è il Preside.

§2. Al Segretario spetta:

- a) coadiuvare il Preside nel coordinamento delle attività del Personale docente e non docente;
- b) attuare le decisioni del Preside e del Consiglio Accademico;
- c) dirigere la Segreteria garantendo la tenuta dei registri, degli schedari e dei documenti attestanti la vita dell'Istituto e le attività di Docenti e Studenti;
- d) assumere la responsabilità dell'archivio corrente del PIMS secondo i criteri del §1;
- e) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;

- f) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione, di ammissione agli esami e di conseguimento dei gradi accademici;
- g) preparare e redigere i documenti ufficiali, che sottopone alla firma delle Autorità competenti;
- h) compilare l'annuario, il calendario accademico, l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- i) assicurare l'ordine dell'Istituto e informare subito le competenti autorità accademiche su quanto ritenga necessario per raggiungere tale scopo;
- j) pubblicare, di concerto con il Preside, le direttive riguardanti gli orari di lavoro e i compiti assegnati al Personale non docente;
- k) fungere da Segretario del Consiglio Accademico e del Collegio dei Docenti redigendo e conservando i rispettivi verbali.

#### **Art. 29. – *Economo***

§1. L'Economo del PIMS coadiuva il Preside nell'amministrazione ordinaria.

§2. Fa parte del Consiglio di Amministrazione, di cui è segretario.

§3. All'Economo spetta:

- a) proporre al Preside la convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) preparare la documentazione necessaria per il Consiglio di Amministrazione e curare l'attuazione delle decisioni ivi stabilite;
- c) redigere e presentare i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, per l'approvazione;
- d) inviare alla SPE i resoconti periodici delle spese;
- e) riscuotere le tasse accademiche;
- f) coordinare, di concerto con gli altri ufficiali, il personale non docente;
- g) curare la redazione dei libri contabili e custodire l'archivio amministrativo;
- h) avere la responsabilità della cura degli ambienti e di quanto in essi custodito: del materiale didattico, comprensivo degli adeguati sussidi informatici, tecnici, audiovisivi, strumenti musicali e di altre attrezzature;
- i) verificare la copertura economica delle iniziative culturali promosse dal PIMS.

### **Art. 30.**

Nel PIMS, i compiti di Segretario e di Economo possono essere affidati allo stesso ufficiale.

### **Art. 31. – *Bibliotecario***

§1. Il Bibliotecario è il responsabile della gestione e dell'organizzazione della Biblioteca dell'Istituto.

§2. Deve essere in possesso di una specifica competenza in ambito bibliografico musicale.

§3. Può essere coadiuvato da un Assistente alla Biblioteca approvato dal Preside

§4. Al Bibliotecario spetta:

- a) rendere fruibile la Biblioteca a docenti, studenti e altri eventuali utenti, secondo gli orari e le modalità stabiliti nel Regolamento della Biblioteca;
- b) custodire, ordinare e incrementare il patrimonio librario, sonoro e digitale, bibliografico, proponendo al Consiglio di Amministrazione la dotazione la Biblioteca di strumenti adeguati;
- c) presiedere l'utilizzo e la sistemazione della Biblioteca;
- d) catalogare i libri e le riviste in arrivo;
- e) presentare all'Economo del PIMS il piano di acquisti e redigere ogni anno una relazione sullo stato della Biblioteca.

### **Art. 32. – *Il personale ausiliario***

§1. L'Istituto si avvale dell'opera del Personale ausiliario addetto alla vigilanza, alla accoglienza, alla cura degli ambienti nei quali si svolgono le attività proprie del PIMS.

§2. Il Personale ausiliario viene assunto su richiesta del Preside secondo le necessità dell'Istituto.

§3. I compiti del personale ausiliario sono precisati dal Regolamento e dal contratto di lavoro.

## TITOLO VI

### Gradi accademici ed altri titoli

#### **Art. 33. – *Gradi accademici***

Il Dicastero per la Cultura e l'educazione autorizza l'Istituto a conferire a nome della Santa Sede i gradi accademici con la specificazione dei rispettivi indirizzi:

- a) Baccalaureato;
- b) Licenza;
- c) Dottorato;
- d) Dottorato *honoris causa*.

#### **Art. 34.**

I diplomi che attestano il conseguimento dei gradi accademici debbono recare:

- a) il sigillo dell'Istituto
- b) la firma del Gran Cancelliere, del Preside e del Segretario (cfr. VGNA 38).

#### **Art. 35.**

Il Dottorato *honoris causa*, su proposta del Preside, è conferito dal Gran Cancelliere (cfr. *supra* art. 4, 2,1) dopo che questi abbia ottenuto il *nihil obstat* della Santa Sede (VGNA 40).

#### **Art. 36. – *Titoli dell'Istituto***

§1. Il PIMS rilascia, non a nome della Santa Sede, il Diploma in:

- a) Operatore Liturgico Musicale;
- b) Corso specialistico post-magistrale.

§2. Il diploma deve

- a) riportare che il titolo non è conferito per autorità della Santa Sede (cfr. VGNA 41,3)
- b) recare il nome del PIMS,
- c) essere firmato dal Preside e dal Segretario.

### **Art. 37. – *Certificati di esami***

L'Istituto rilascia attestati di frequenza per i corsi i cui esami sono stati superati.

## **TITOLO VII**

### **Strutture e sussidi didattici**

#### **Art. 38.**

Per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, il PIMS usufruisce della Biblioteca e dispone di strutture logistiche adeguate per il numero e le caratteristiche, alle esigenze della didattica e delle esercitazioni personali e collettive; di ambienti per uffici e archivi e di altri destinati in modo esclusivo ai docenti ed agli studenti; di strumenti musicali e di impianti tecnici per le necessità didattiche e artistiche.

#### **Art. 39. – *Biblioteca***

La Biblioteca dell'Istituto:

- a) risponde alle necessità delle attività didattiche, liturgiche, artistiche e di ricerca dei docenti e degli studenti e si avvale di attrezzature e dispositivi scientifici, informatici e tecnici adeguati alle esigenze di studio e di fruizione dei documenti;
- b) è una struttura aperta anche all'utenza esterna;
- c) è regolata da un proprio *Regolamento*.

#### **Art. 40. – *Strumenti musicali***

§1. L'Istituto possiede strumenti musicali, in particolare: organi, pianoforti e cembali. Questi costituiscono l'apparato tecnico indispensabile alle attività dell'Istituto e per questo rappresentano un patrimonio di importanza fondamentale.

§2. Gli strumenti che posseggono uno specifico valore storico e di pregio debbono essere conservati con particolare cura.

§3. Gli acquisti di nuovi strumenti, come anche l'eventuale alienazione e la manutenzione straordinaria degli strumenti in possesso, sono decisi dal Presidente sentito il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 41.**

Spetta all'Economo dell'Istituto:

- a) incaricare gli addetti alla manutenzione ordinaria degli strumenti;
- b) programmare la manutenzione e garantire un adeguato incremento degli impianti tecnici;
- c) la responsabilità della cura degli ambienti e di quanto contengono.

#### **Art. 42.**

Le Autorità del PIMS provvedono ad aggiornare e perfezionare tutti gli strumenti scientifici e tecnici e assicurano i mezzi finanziari necessari per attuare pienamente il fine della *ratio studiorum* e degli *Statuti*.

### **TITOLO VIII**

#### **L'amministrazione economica**

#### **Art. 43**

§1. A motivo della sua origine e del suo fine, il PIMS dipende dalla Santa Sede per quanto riguarda l'amministrazione economica.

§2. Secondo le norme vigenti per le istituzioni amministrative della Santa Sede, il Preside, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile dell'amministrazione ordinaria e ne risponde al Gran Cancelliere.

§3. I professori, gli Officiali e il personale ausiliario vengono retribuiti secondo le norme emanate dalla Santa Sede.

§4. I rapporti di lavoro intrattenuti dall'Istituto sono disciplinati dal *Regolamento Generale della Curia Romana* e da altra normativa in materia emanata dalla Santa Sede.

§5. Per ogni eventuale controversia in materia di lavoro saranno competenti gli organi giuslavoristici della Santa Sede.

#### **Art. 44 – Risorse economiche**

Le risorse economiche del PIMS sono costituite:

- a) dai contributi ordinari e straordinari della Santa Sede;



- b) dalle tasse accademiche;
- c) dai proventi editoriali;
- d) da donazioni ed elargizioni varie;
- e) dalla locazione di strutture, attrezzature e strumenti dell'Istituto.

#### **Art. 45 – Il Consiglio di Amministrazione**

§1. L'amministrazione economica è diretta dal Consiglio di Amministrazione che è nominato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione ed è composto:

- a) dal Preside, che lo convoca e lo presiede;
- b) da un Docente stabile, eletto dal Consiglio Accademico;
- c) da tre componenti, nominati dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, su designazione dei rispettivi Enti: dal medesimo Dicastero per la Cultura e l'Educazione, dalla Segreteria di Stato e dalla Segreteria per l'Economia;
- d) dall'Economo che funge da Segretario.

§2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Preside almeno due volte l'anno e rimane in carica per un quinquennio.

§3. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) elaborare ed approvare il *Piano economico pluriennale* secondo le modalità previste dalla Segreteria per l'Economia e tenendo conto del *Piano strategico del PIMS*;
- b) approvare ogni anno il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Istituto, secondo le indicazioni della Segreteria per l'Economia, da sottoporre all'approvazione del Gran Cancelliere;
- c) ricercare e accettare eventuali contributi o sovvenzioni provenienti da Persone o Enti esterni all'Istituto e alla Santa Sede, dopo aver richiesto e ottenuto le eventuali necessarie autorizzazioni;
- d) sottoporre all'approvazione del Gran Cancelliere richieste di spesa superiore al limite fissato dalla Segreteria per l'Economia per la manutenzione straordinaria dei fabbricati e degli impianti e per attuare le disposizioni contenute nel *Piano strategico del PIMS*;
- e) fissare di anno in anno le tasse accademiche di iscrizione, di frequenza, di certificazione e di rilascio dei diplomi;
- f) determinare i criteri di applicazione del diritto allo studio per gli studenti economicamente svantaggiati (VGNA 47,1).

## TITOLO IX

### Residenza universitaria musicale

#### Art. 46

§1. La Residenza universitaria musicale è situata nella stessa sede didattica dell'Istituto, in Roma, presso l'ex Abbazia di S. Girolamo in Urbe, in via di Torre Rossa 21.

§2. Le strutture della Residenza sono destinate all'ospitalità degli Studenti e dei Docenti dell'Istituto.

§3. La Residenza può accogliere, inoltre, ospiti coinvolti a vario titolo nelle attività dell'Istituto.

§4. Il Rettore della Residenza è il Preside, come stabilito dall'art. 7, lettera d; allo scopo egli è coadiuvato da un Vicerettore che nominerà con il consenso del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

§5. La gestione della Residenza è stabilita dall'apposito *Regolamento*.

## TITOLO X

### Rapporti con altri istituti e centri di studio

#### Art. 47

§1. Il PIMS è vivamente interessato alla cooperazione con altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche attraverso lavori comuni di ricerca che favoriscono l'istruzione, la formazione musicale e culturale degli studenti.

§2. Ha, inoltre, cura di promuovere e incrementare i rapporti con le Istituzioni accademiche civili italiane e straniere, soprattutto in quelle tematiche che hanno attinenza con le finalità proprie dell'Istituto.

§3. Con queste Istituzioni accademiche, il Preside, con l'approvazione del Consiglio Accademico, potrà stipulare accordi per progetti di mobilità, di insegnamento condiviso e di titoli congiunti che coinvolgano Studenti e Docenti.

§4. Gli accordi per il rilascio di titoli congiunti debbono ricevere il *nihil obstat* dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

## TITOLO X

### Disposizioni finali

#### **Art. 48. – *Ordinamento degli studi e Regolamento***

I presenti Statuti sono integrati dall'Ordinamento degli Studi e dal Regolamento dell'Istituto.

#### **Art. 49. – *Entrata in vigore degli Statuti***

I presenti Statuti entrano in vigore alla data dell'approvazione da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.


#### **Art. 50. – *Dispense***

La dispensa da qualsiasi articolo degli Statuti e dell'Ordinamento degli Studi può essere concessa solo dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione (VG 93, 2).

#### **Art. 51. – *Modifiche***

Qualsiasi modifica ai presenti Statuti deve essere deliberata dal Consiglio Accademico e sottoposta all'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Dal Vaticano, *27 aprile 2023*



*Pietro Parolin*

Card. Pietro Parolin  
Segretario di Stato